|  |  |
| --- | --- |
| \\192.168.10.190\Scambio\LOGO.gif | **COMUNE DI FRATTA TODINA**  **Provincia di Perugia** |

**AVVISO AI CONTRIBUENTI**

**IMU - “ABITAZIONE PRINCIPALE” CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE**

**Coniugi con residenze separate in comuni diversi:**

La vigente normativa IMU stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**

Recentemente la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 2194/2021–n.2344/2021- n. 4166/2020-n.4170/2020-n.20130/2020 ha chiarito la questione legata alla fittizia separazione delle residenze tra marito e moglie, con il fine precipuo di vantare una arbitraria doppia esenzione sugli immobili.

**Quanto statuito dalla Corte di Cassazione implica che nell’ipotesi di due coniugi non legalmente separati che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.**

Tale interpretazione è stata ribadita anche dalla Commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati all’interrogazione a risposta immediata nella seduta del 23 giugno 2021, sostenendo che l’esenzione/agevolazione non spetta per nessuno degli immobili.

**Coniugi con residenze separate** **nello stesso comune:**

Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in due diverse abitazioni ubicate nello stesso comune, il comma 2 dell'articolo 13 del DL 201/2011 (e oggi il comma 741 della legge 160/2019) evidenzia, in via eccezionale rispetto al principio generale, che l’esenzione/agevolazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichi a un solo immobile.

*Si invitano, pertanto, tutti i contribuenti per i quali non siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa ad avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare gli anni pregressi.*

*L’Ufficio Tributi provvederà ad effettuare i relativi controlli e, nel caso riscontrasse la mancata regolarizzazione delle posizioni, provvederà a notificare i relativi avvisi di accertamento IMU per gli anni pregressi ancora accertabili con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.*

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE

TEL. 0758745304 INT. 5 - EMAIL: TRIBUTI@COMUNE.FRATTATODINA.PG.IT